

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE ANIMALISTI ITALIA ETS,**

**Art. 1) Sede e Definizione**

È costituita, l'associazione denominata: "Animalisti ETS" di seguito, in breve, "associazione". Ai sensi del Decreto Legislativo 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni Associazione Animalisti utilizzerà la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede nel Comune di Basiglio (MI).

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha facoltà di istituire nuove sedi, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata ed ha finalità senza alcuno scopo di lucro.

**Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati.

L'Associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, compreso il ricorso allo strumento giudiziario, gli animali, l'ambiente e la salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale.

La tutela nei confronti di soggetti pubblici e privati, la quale si realizza anche con la promozione di azioni giudiziarie nei confronti di qualsivoglia soggetto reo di delitti ambientali e/o contro gli animali, finanche la lesione dei diritti e interessi delle persone vittime di cattiva gestione del patrimonio ambientale e faunistico, siano essi commessi da privati o da Pubbliche Amministrazioni.

L'Associazione procede alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati e condotte lesive nei confronti di animali, ambiente ivi compreso il territorio agroalimentare e comunque di persone che a vario titolo siano vittime di problematiche ambientali legate alla cattiva gestione da parte del pubblico e del privato del benessere animale sia esso configurato individualmente che collettivamente. A titolo meramente esemplificativo, l'Associazione persegue anche le seguenti finalità:

- a) operare in difesa degli animali e dei loro diritti;
- b) sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritto;
- c) combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali;
- d) promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono;
- e) promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente;
- f) promuovere la ricerca sostitutiva all'utilizzo della sperimentazione animale e nella corretta informazione relativa alla sperimentazione scientifica che non prevede l'utilizzo di animali;
- g) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
- h) la promozione del rispetto per ogni forma di vita;
- i) la promozione e creazione di figure professionali, oltre alla formazione dei giovani in relazione all'ambiente e la tutela degli animali;
- j) l'istituzione di oasi di protezione ambientale ed animale, sia direttamente tramite acquisizione di propri terreni che indirettamente promuovendo l'intervento dello stato o di altri enti pubblici;
- k) La gestione di rifugi e/o canili nel rispetto delle finalità di cui al presente Statuto;

- l) L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale, tali attività sono individuate con apposita delibera assembleare. A titolo esemplificativo vengono individuate le seguenti ulteriori attività;
- m) L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- n) L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi statutari.
- o) L'Associazione potrà possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili.
- p) L'Associazione potrà stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.
- q) L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato, le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti e agli associati potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

### **Art. 3) Associati**

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) purché ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, previa richiesta motivata all'Organo competente con preavviso di 15 giorni.

### **Art. 4) Volontari**

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

### **Art. 5) Ammissione degli Associati**

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'ammissione all'Associazione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

#### **Art. 6) Recesso ed esclusione**

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

#### **Art. 7) Organizzazione**

Associazione Animalisti è strutturata in Associazione Nazionale, può organizzarsi territorialmente in Delegazioni. La Delegazione è costituita, modificata, soppressa su delibera del Consiglio Direttivo. Fanno parte della Delegazione, gli associati in qualità di Soci e gli aderenti. Il Consiglio Direttivo istituisce la Delegazione sia su iniziativa autonoma, sia su richiesta degli Associati Animalisti residenti sul territorio di competenza.

Il Consiglio Direttivo nella delibera di costituzione della Delegazione:

- a) definisce l'ambito territoriale di pertinenza;
- b) attribuisce la denominazione all'organizzazione territoriale completando con l'ambito territoriale di pertinenza, dizione "Animalisti Delegazione .....";
- c) nomina il Coordinatore di Delegazione tra i Soci Qualificati residenti sul territorio di pertinenza;
- d) nomina il Coordinatore delle Delegazioni Territoriali o in mancanza, un membro del Consiglio a seguirne l'avvio.

La Delegazione ha la funzione di coadiuvare il Consiglio Direttivo nel perseguire gli scopi definiti dal presente Statuto.

L'Associazione istituisce un regolamento particolareggiato per l'avvio delle Delegazioni attraverso il suo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8) Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- f) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

#### **Art. 9) Assemblea degli Associati**

##### **A) Funzioni**

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

delibera sulla responsabilità degli organi sociali;  
delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;  
approva i regolamenti;  
delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;  
delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;  
delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

#### **B) Convocazione**

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, affisso nella bacheca della sede dell'Associazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

#### **C) Diritto di voto**

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

#### **D) Svolgimento**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con

modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  - b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

#### **E) Maggioranze**

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ricordando comunque che le associazioni ETS devono essere connotate da una struttura democratica ex artt. 2, comma 1, lett. a); 4, comma 1, lett. d); 5, comma 1, lett. a); della legge delega n. 106/2016, richiamati dagli artt. 25, comma 2, e 41, comma 7, CTS.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

### **Art. 10) Consiglio Direttivo**

#### **A) Funzioni**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

convocare l'Assemblea degli associati;

provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;

redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS

(Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

promuovere e organizzare gli eventi associativi;

compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

#### **B) Composizione**

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

#### **C) Funzionamento**

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

All'Assemblea potranno partecipare anche i componenti del Consiglio Direttivo collegati in "teleconferenza" o "videoconferenza" o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza. Gli stessi potranno votare e partecipare attivamente all'Assemblea del Consiglio Direttivo con le stesse modalità dei presenti fisicamente.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti Dell'Organo di Controllo, qualora si stato nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

a) Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

b) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

c) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

#### **D) Doveri dell'ufficio**

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile. Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

### **Art. 11) Organo di Controllo**

#### **A) Funzioni**

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

#### **B) Composizione**

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

### **Art. 12 Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 13 Patrimonio dell'Associazione**

##### **A) Composizione**

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

##### **B) Funzione**

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

#### **Art. 14) Bilancio**

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Qualora obbligatorio, o comunque nel caso il Consiglio Direttivo decida di predisporlo, il bilancio sociale, sarà redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e come meglio specificato al Decreto del Ministro del Lavoro de 4/7/2020 e successive integrazioni e modificazioni.

#### **Art.15 Devoluzione**

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

#### **Art.16 Clausola Compromissoria**

Qualunque controversia non disciplinare, ivi comprese quelle inerenti il commissariamento di delegazioni e la decadenza non disciplinare della qualità di Socio, sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere rimessa preventivamente ed obbligatoriamente al giudizio di un Collegio arbitrale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad un arbitro irrituale, Gli arbitri saranno scelti uno ciascuno delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo tra le medesime ovvero in difetto verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.



**Art.17 Legge Applicabile**

Il presente Statuto viene depositato e registrato dal Presidente o persona da lui delegata. Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro come stabilito dal D.lgs 117/17 art. 82 comma 3.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (codice terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

**Art.18 Norma Transitoria**

Il Presidente Nazionale è delegato ad emanare uno o più regolamenti attuativi per la costituzione delle nuove strutture territoriali (delegazioni). Ai fini necessari per l'iscrizione dell'associazione nei relativi albi, elenchi ed altro, Il Presidente è autorizzato ad apportare le modifiche allo Statuto che si rendano necessarie previste da leggi e regolamenti.

**Art.19 Entrata in vigore**

Le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci dell'Associazione Animalisti allo Statuto, con deliberazione del 19 febbraio 2021, entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art.104 comma 2 del D.Lgs 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro.

**Art.25 Approvazione**

Questo Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci dell'Associazione Animalisti tenuto a Basiglio, con deliberazione del 19 febbraio 2021.